

POLIZZA FIDEJUSSORIA
POLIZZA DI ASSICURAZIONI PER CAUZIONI

DATI ANAGRAFICI

POLIZZA (Agenzia / Numero Polizza)	MODELLO	ED.	AGENZIA
000L72 / 115542522	CZ100	01 05	000L72 - GREZZAGO
CODICE FISCALE	PARTITA IVA	N. POS. CLIENTE CAUZIONI	
07509060963	07509060963	000000000004223484	
CONTRAENTE / DITTA OBBLIGATA			
FUMAGALLI CATTANEO RECUPERI SRL			
FRAZIONE / VIA / NUMERO	COMUNE	CAP	PROV.
VIA ROVERETO, 3	VIMERCATE	20871	MB

OGGETTO GARANZIA

LA POLIZZA E' COMPOSTA DAL PRESENTE ESEMPLARE INTEGRATO DAGLI UNITI INTERCALARI DI N. 1 PAGINE CONTENENTI L' ESATTA DESCRIZIONE DELLA GARANZIA PRESTATATA E LE CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO FRA LA SOCIETA' ED IL BENEFICIARIO

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA GARANZIA (ad esclusivo uso amministrativo della Società)

In caso di difformità valgono comunque quelli risultanti negli uniti intercalari

BENEFICIARIO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA			
FRAZIONE / VIA / NUMERO	COMUNE	CAP	PROV.
VIA GRIGNA, 13	MONZA	20900	MB

CAUSALE GARANZIA:

Garanzia fidejussoria a fronte dell'autorizzazione dirigenziale R.g. n 512 del 04/03/2025.

SOMMA ASSICURATA (importo cauzione in Euro)	CODICE RISCHIO
in lettere: sessantatremilaseicentotrentasette/ 15	CZ191A
63.637,15	

DURATA DELLA GARANZIA

8	276	EFFETTO	TERMINE
anni	giorni	12/03/2025	18/12/2033
SCADENZA RATE DI RINNOVO	Semestrale	A PARTIRE DAL	18/12/2033

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Imponibile	Imposte	Totale
PREMIO INIZIALE €	2.083,55	260,45	2.344,00
EVENTUALI RINNOVI €	118,79	14,85	133,64

EMESSA AD UN SOLO EFFETTO A	TREZZO SULL'ADDA	il	18/03/2025
-----------------------------	-------------------------	----	-------------------

ALLEGATI

Fanno parte integrante del contratto n. _____ allegati



**POLIZZA DI ASSICURAZIONI PER CAUZIONI
CONDIZIONI GENERALI
CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL CONTRAENTE**

Art. 1 - PREMIO

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito alla Società.

In caso di maggior durata, e comunque fino a quando la Società non sarà interamente liberata dagli obblighi scaturenti a suo carico per effetto della presente polizza, il Contraente è tenuto al pagamento dei supplementi periodici indicati nel frontespizio

Art. 2 - RIVALSA

Il Contraente e i suoi successori ed i suoi aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutto quanto dalla stessa pagato al Beneficiario in forza della presente polizza, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni e qualsivoglia eccezione,, nessuna esclusa, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 Codice Civile.

Per le somme comunque pagate all'Ente Garantito in forza della presente polizza, la Società è surrogata in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa

Art. 3 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO

Gli oneri, i costi e le spese di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 4 - RILIEVO E CONTROGARANZIA

Al verificarsi di anche uno solo degli eventi qui appresso elencati, il Contraente è tenuto a procurare alla Società, a semplice richiesta e con rinuncia a qualsivoglia eccezione, l'immediata liberazione dagli obblighi di garanzia traenti origine dalla presente polizza, anche se del caso prestando all'Ente Garantito apposita garanzia sostitutiva:

- a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti od esecuzioni forzate a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'attività imprenditoriale del Contraente;
- c) mancato tempestivo adempimento da parte del Contraente all'obbligazione garantita una volta che la medesima sia divenuta esigibile;

- d) mancato tempestivo adempimento da parte del Contraente ad obblighi di rimborso alla Società, o a qualsivoglia altro suo garante o fideiussore, di somme pagate in forza di polizze diverse dalla presente o di altre fideiussioni o garanzie in genere;
- e) mancato tempestivo adempimento da parte del Contraente all'obbligo di pagamento dei premi relativi alla presente polizza o ad altre comunque emesse dalla Società nell'interesse del Contraente medesimo;
- f) escussione della presente polizza da parte dell'Ente Garantito;

In mancanza della liberazione della Società, il Contraente al verificarsi di anche uno solo degli eventi suddetti dovrà, sempre a semplice richiesta e con rinuncia a qualsivoglia eccezione, costituire a favore della Società medesima idonea garanzia reale su beni di gradimento di essa stessa Società, per un importo pari all'ammontare massimo assicurato con la presente polizza.

Nel caso in cui detta garanzia reale venga dal Contraente costituita con cauzioni in denaro o pegno di valori mobiliari, la Società è fin d'ora autorizzata a disporre per costituire a sua volta a favore del Beneficiario garanzie sostitutive della presente polizza, al fine di acquisire la sua liberazione.

Art. 5 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti esclusivamente per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società, o alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 7 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia fra la Società ed il Contraente è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società .

IL CONTRAENTE

FUMAGALLI CATTANEO RECUPERI SRL

BENEFICIARIO**LA SOCIETA'**

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c., il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali di assicurazione:

Art. 1 (Proroga dell'obbligo di pagamento del premio)

Art. 2 (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 Codice Civile)

Art. 4 (Rilievo e controgaranzia)

Art. 7 (Foro competente)

Il Contraente dichiara di aver preso visione della presente polizza e che la stessa è stata emessa in conformità a tutte le indicazioni e le modalità da lui sottoscritto richieste, sollevando pertanto la Società da ogni responsabilità al riguardo

IL CONTRAENTE

FUMAGALLI CATTANEO RECUPERI SRL

Le modalità di pagamento del premio consentite dalla Società sono: assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato o girato al Garante o all'Intermediario, in tale sua qualità; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico (quest'ultimo solo nel caso in cui l'Intermediario sia dotato di idonea strumentazione), comunque sempre emesso a favore del Garante o dell'Intermediario, in tale sua qualità; contanti sino al limite consentito dalla vigente normativa in materia

IL CONTRAENTE

FUMAGALLI CATTANEO RECUPERI SRL



ALLEGATO N. 1

Premesso che:

1. con provvedimento n. 512 del 04.03.2025 l'impresa FUMAGALLI CATTANEO RECUPERI SRL con sede legale a Vimercate (MB) codice fiscale 0759060963 è stata autorizzata a realizzare l'impianto e ad esercitare l'attività di recupero R4/R12/R13/SMALTIMENTO D 15 (Smaltimento - D - oppure Recupero - R) ubicata nel Comune di Vimercate Via Rovereto 3;
2. a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, l'impresa FUMAGALLI CATTANEO RECUPERI SRL è tenuta a presentare alla Provincia di Monza e Brianza, in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di € 63.637,15;
3. con D.G.R. n. 7/19461 del 19.11.2004 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dal D.Lgs. 152/06;
4. che la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione bancaria.

Tutto ciò premesso

Art. 1 - COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

La sottoscritta Società di Assicurazione GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (in seguito denominata Società) **autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie/fidejussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici**, ai sensi della normativa vigente con provvedimento n. 91288 raccolta 27070 del 08.06.2022, con sede legale in TREZZO SULL'ADDA (MI) - Via MAZZINI 70 - (AGENZIA DI GREZZAGO L072)- nella persona del suo legale rappresentante sig.ra PENNATI LUANA, con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art.1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore dell'impresa FUMAGALLI CATTANEO RECUPERI SRL con sede legale in Comune di Vimercate (MB), via Rovereto 3, e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Monza e Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - C.F. n. 94616010156 - in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di € 63.637,15

Art. 2 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso l'impresa di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Monza e Brianza a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia a partire dalla data odierna sino al 18/12/2033, secondo quanto indicato al punto 6) dell'allegato A della deliberazione citata in premessa, con la quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Monza e Brianza tramite dichiarazione scritta.

A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle Parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società/Banca-Agenzia di credito, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

Art. 4 - FACOLTA' DI RECESSO

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione alla Provincia di Monza e Brianza ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Monza e Brianza può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

Art. 5 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società/Banca-Agenzia di Credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la Società/Banca-Agenzia di Credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra Società e il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società/Banca-Agenzia di Credito, devono essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'Ente garantito e la Società/Banca-Agenzia di Credito, è competente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede l'Ente beneficiario.

Il Contraente

La Società

.....

.....

ALLEGATO N. 1

Premesso che:

1. con provvedimento n. 512 del 04.03.2025 l'impresa FUMAGALLI CATTANEO RECUPERI SRL con sede legale a Vimercate (MB) codice fiscale 0759060963 è stata autorizzata a realizzare l'impianto e ad esercitare l'attività di recupero R4/R12/R13/SMALTIMENTO D 15 (Smaltimento - D - oppure Recupero - R) ubicata nel Comune di Vimercate Via Rovereto 3;
2. a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, l'impresa FUMAGALLI CATTANEO RECUPERI SRL è tenuta a presentare alla Provincia di Monza e Brianza, in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria di € 63.637,15;
3. con D.G.R. n. 7/19461 del 19.11.2004 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dal D.Lgs. 152/06;
4. che la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione bancaria.

Tutto ciò premesso

Art. 1 - COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

La sottoscritta Società di Assicurazione GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (in seguito denominata Società) **autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie/fidejussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici**, ai sensi della normativa vigente con provvedimento n. 91288 raccolta 27070 del 08.06.2022, con sede legale in TREZZO SULL'ADDA (MI) - Via MAZZINI 70 - (AGENZIA DI GREZZAGO L072)- nella persona del suo legale rappresentante sig.ra PENNATI LUANA, con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art.1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore dell'impresa FUMAGALLI CATTANEO RECUPERI SRL con sede legale in Comune di Vimercate (MB), via Rovereto 3, e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Provincia di Monza e Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza - C.F. n. 94616010156 - in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo di € 63.637,15

Art. 2 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso l'impresa di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Provincia di Monza e Brianza a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

La presente garanzia ha efficacia a partire dalla data odierna sino al 18/12/2033, secondo quanto indicato al punto 6) dell'allegato A della deliberazione citata in premessa, con la quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia di Monza e Brianza tramite dichiarazione scritta.

A seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dalle Parti, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società/Banca-Agenzia di credito, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra.

L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

Art. 4 - FACOLTA' DI RECESSO

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione alla Provincia di Monza e Brianza ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal Contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Provincia di Monza e Brianza può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

Art. 5 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Società/Banca-Agenzia di Credito, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la Società/Banca-Agenzia di Credito, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra Società e il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Società/Banca-Agenzia di Credito, devono essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra l'Ente garantito e la Società/Banca-Agenzia di Credito, è competente l'Autorità Giudiziaria ove ha sede l'Ente beneficiario.

Il Contraente

La Società

.....

.....

Trezzo sull'Adda 17/03/2025

Spett.le
PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA
Via Grigna 13
20090 – Monza (MB)

DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE

Il sottoscritto Pennati Luana
Nato a Seriate (BG) il 13/09/1982
Residente nel Comune di Vaprio D'adda (MI) Via Manzoni 9

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di rivestire la QUALITA' DI: agente
Della compagnia di assicurazione: GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA
Filiale/agenzia di: Grezzago codice L72
Con sede legale in Via Mazzini 70 – Trezzo sull'Adda (MI)
E di possedere i poteri di firma per il rilascio di fidejussioni in virtù del seguente atto:
Repertorio nr. 91288 – raccolta 27070
Data 08/06/2022 – Serie 1T
Nome notaio: Dr. Carlo Federico Tuccarlo.

Il DICHIARANTE: firma



N.B.: a questa dichiarazione deve essere allegata fotocopia di documento di identità personale del sottoscrittore.